

LA RESPONSABILITÀ MEDICA A DUE ANNI DALLA RIFORMA GELLI Riflessioni e problemi aperti



Guido Cavagnoli
Medico legale

13 settembre 2019
Fondazione Bruno Kessler
Via Santa Croce 77 | Trento

Responsabilità e deontologia

- La deontologia nasce con Bentham?
- Deontologico vs ontologico: dover essere (mondo dell'etica) e essere (mondo della realtà)
- Deontologia vs consequenzialismo: perseguo il bene rispettando le norme etiche o non le rispetto pur di ottenere il bene?
- Deontologia medica: aspetti pratici
 - Alcuni dati statistici
 - L'esperienza dell'Ordine di Trento

Responsabilità e deontologia

- **La deontologia nasce con Bentham?**

Giuramento di Ippocrate di Cos

1912 Codice dell'Ordine di Torino

1948 Referendum Federazione sul codice di Torino

1954 Pubblicazione del testo

1978 approvazione del testo dal Consiglio Nazionale

1989 Nuova edizione del codice di deontologia medica

1995 Nuova edizione del codice di deontologia medica

1998 Nuova edizione del codice di deontologia medica

2006 Nuova edizione del codice di deontologia medica

2014 Nuova edizione del codice di deontologia medica (con modifiche 2016 e 2017)

Responsabilità e deontologia

Medici

Avvocati

Ingegneri

Consulenti del lavoro

Biologi

Veterinari

Maestri di sci

Guide alpine

Farmacisti

Architetti, pianificatori e paesaggisti

Infermieri

Psicologi

Giornalisti

Ostetriche

Osteopati

Fisioterapisti

Amministratori di condominio (3 diversi codici)


...

SENZA: politici, insegnanti...

Scopo del codice di deontologia medica




- Gestire le asimmetrie e le contrapposizioni
- Cittadino – medico (medici!)
- Deontologia – Ontologia
- Deontologia – consequenzialismo





Deontologia – aspetti pratici

Alcuni dati statistici



Alcuni dati statistici

- OdM Trento
- Odm Roma*

300 casi

88% singolo
medico

12% equipe

21% donne


79%
uomini**

**Donne 43% degli
iscritti


Raimondo C. et al., L'esercizio del potere disciplinare ordinistico: analisi statistica ed esemplificazione casistica, Resp. Civ. e prev., n.2, 2016

Analisi Casistica – Ordine di Roma

Distribuzione per età




Tempo del procedimento



Analisi Casistica – Ordine di Roma


Specialità mediche

Area Medica




Specialità chirurgiche

Area chirurgica





Analisi Casistica – Ordine di Roma

Area dei Servizi



Analisi Casistica – Ordine di Roma


Reati diversi dalla R.P.



Ambito


Analisi Casistica – Ordine di Roma

Origine della «notizia criminis»



Analisi Casistica – Ordine di Roma

Origine dell'esposto



Analisi Casistica – Ordine di Roma



Art. 1

Il comportamento del medico anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, ... Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. ... è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare. ...

Art. 21

Competenza professionale - Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo ...

Art. 24

Certificazione - Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

Art. 54

Onorari professionali - Nell'esercizio libero professionale, ... nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino. ...


Art. 58

Rispetto reciproco - Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. ...

Art. 62

L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. ...

articoli contestati




Analisi Casistica – Ordine di Roma



Su circa 300 casi, 33 sono stati deferiti e gli altri casi sono stati archiviati o sono estinti (per decesso o per irreperibilità del sanitario). Di questi 24 hanno ricevuto una sanzione.

Sanzioni



L'esperienza dell'Ordine di Trento

«sportello di ascolto»


2801 medici

483 odontoiatri

538.223 residenti in Provincia

Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spetta il compito di: **“... interporci, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.”**

D. Lgs. C.P.S. 13.09.1946 n.233 art.3, lett. g. (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse)



Giuramento di Ippocrate

«...e a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre...»